

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

Determinazione 13 giugno 2025, n.592

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 215195 del 13/05/2025 -
Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento Promozione sui mercati dei Paesi
terzi per la campagna 2025/2026.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Produzioni animali e vegetali,
valorizzazione delle produzioni e mercato - sedi
Potenza e Matera

14BD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BD.2025/D.00592

DEL 13/6/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 215195 del 13/05/2025 - Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento
Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2025/2026.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, recante “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n° 11, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, recante il “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’Art. 22. “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. n. 133 del 28.03.2025 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis
- VISTA** la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17/11/2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”; modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1, e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- VISTA** la Legge Regionale 30.12.2019, n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- CONSIDERATO** in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- RICHIAMATO** in particolare quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 506 del 14/08/2024, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTA** la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022, recante: “Controlli interni di regolarità amministrativa” – Approvazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;

- VISTA** la D.G.R. n. 230 del 14.4.2023: “PNRR – Direttive per l’implementazione del vigente sistema dei controlli interni regionali”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa – Promulgazione;
- VISTO** il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, e successive modificazioni;
- VISTA** il Reg. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- VISTA** il Reg. UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- VISTA** il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
- VISTO** il Reg. UE 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- VISTA** la Legge n. 238 del 12/12/2016 e ss.mm. e ii. recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- VISTO** il Piano Strategico Nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
- VISTO** il DM MASAF n.17520 del 13/01/2025 “Settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”;
- VISTO** il DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023 “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”;
- VISTO** il Decreto Direttoriale MASAF n. 215195 del 15/05/2025 “Intervento settoriale 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi', annualità 2025/2026”;

ATTESO CHE l’art. 12, comma 2, lett. c, del Decreto Direttoriale MASAF n. 215195 del 15/05/2025 stabilisce al 26 settembre 2025 la data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo;

CONSIDERATO necessario adottare le “Disposizioni Regionali di Attuazione dell’Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2025/2026” di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario consentire agli interessati ed aventi titolo di presentare le domande di sostegno per l’intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2025/2026;

CONSIDERATO che AGEA è l’Organismo Pagatore della Regione Basilicata per gli Interventi relativi al Piano Nazionale di Sostegno del Settore Vino;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare le “Disposizioni Regionali di Attuazione dell’Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2025/2026” di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dall’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata;
- di disporre la pubblicazione integrale della presente Determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

Il presente provvedimento, unitamente all’Allegato 1, è trasmesso al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ad AGEA.

L’ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Filippo Corbo**

IL DIRIGENTE

Raffaele Beccasio

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 215195 del 13/05/2025 - Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2025/2026.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023

DD MASAF n. 215195 del 15/05/2025

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
PER LA CAMPAGNA 2025/2026**

Indice

PREMESSA.....	3
1. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI	3
2. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE.....	4
3. TIPOLOGIE DI PROGETTI	5
4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO	5
5. REQUISITI SOGGETTIVI	6
6. AZIONI AMMISSIBILI	7
7. ELEMENTI DEL PROGETTO	7
8. CAUSE DI ESCLUSIONE	8
9. VALUTAZIONE DEI PROGETTI	9
10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
11. PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	12
12. MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI	13
13. VARIAZIONI AI PROGETTI.....	13
13.1. Variazioni ai progetti di importo pari o inferiore al 20%	13
13.2. Variazioni ai progetti di importo superiore al 20%	14
14. MISURA DI FLESSIBILITÀ.....	15
15 ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI	15
16 NORME FINALI	15

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative, per la Campagna 2025-2026, delle norme relative all'Intervento Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera k), del **Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2/12/2021**.

La Regione Basilicata, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2025/2026, **DM MASAF del 13/01/2025, n. 17520**, risulta avere un'assegnazione finanziaria per tutte le misure pari a € 1.774.395,00; la dotazione prevista per l'Intervento Promozione è di € 390.608,00, tale valore potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione tra le diverse misure del Piano Nazionale di Sostegno Vino al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie.

Per l'attuazione di tale Intervento il Ministero, con il **Decreto Ministeriale n. 331843**, del 26/06/2023 (indicato di seguito Decreto) e **Decreto Direttoriale n. 215195**, del 15/05/2025 (indicato di seguito Avviso), ha stabilito le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere gli eventuali criteri selettivi, di valutazione e di priorità, i termini e le modalità di presentazione dei progetti.

Tali disposizioni regolano, in particolare, le attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.

La Regione Basilicata adotta proprie disposizioni al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese lucane.

Ai sensi del presente provvedimento le definizioni che si intendono adottare sono quelle riportate all'art. 2 del **Decreto**.

1. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI

Accedono all'intervento Promozione i seguenti soggetti proponenti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

- b)** le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall' art. 152, del **Reg. (UE), n. 1308/2013**;
- c)** le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall' art. 156, del **Reg. (UE) n. 1308/2013**;
- d)** le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157, del **Reg. (UE) n. 1308/2013**;
- e)** i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41, della **L. n. 238 del 12/12/2016** e le loro associazioni e federazione;
- f)** i produttori di vino, come definiti all'art. 2, del **Decreto**;
- g)** i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, del **Decreto**, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h)** le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituite o costituite dai soggetti di cui alle lett. *a), b) c), d), e), f), g) e i)* che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i)** i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere *a), e), f) e g)*;
- j)** le reti di impresa composte da soggetti di cui alla precedente lettera *f)*.

I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. **h), i) e j)**, limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.

I soggetti pubblici di cui alla lettera **g)** partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera **h)**, ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

I soggetti proponenti devono possedere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.

I soggetti proponenti devono altresì possedere sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi Terzi e adeguate risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.

2. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

L'attività di Promozione deve avere ad oggetto le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e dell'Allegato VII – Parte II del **Reg. (UE) n. 1308/2013**:

- a)** vini a Denominazioni di Origine Protetta;
- b)** vini a Indicazione Geografica Protetta;

- c) vini spumanti di qualità;
- d) vini spumanti di qualità aromatici;
- e) vini con l'indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui alle lettere **c)** e **d)** senza indicazione geografica e/o i vini con l'indicazione varietale di cui alla lett. **e)**.

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. TIPOLOGIE DI PROGETTI

Per la campagna 2025/2026 la Regione Basilicata attiva esclusivamente i progetti regionali, la cui domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto ha la sede legale e/o operativa. Tali progetti sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione Basilicata nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2025/2026, di cui al **Decreto MASAF**, del 13/01/2025, **n. 17520**, e prevedono esclusivamente la promozione delle produzioni regionali.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non fosse sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.

I progetti regionali hanno durata annuale dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026, qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.

I soggetti proponenti di cui al precedente art. 1 possono presentare o partecipare ad un solo progetto.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del **Decreto** l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di finanziamento.

Il valore progettuale non può essere inferiore ad € 100.000,00.

Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f) dell'art. 1, delle presenti disposizioni (produttori di vino), qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f) dell'art. 1 delle presenti disposizioni, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1 delle presenti disposizioni, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) dell'art. 1 delle presenti disposizioni, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

5. REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 2, par. 2, del **Regolamento (UE) n. 2021/2115**, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e deve possedere adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione di un curriculum aziendale.

Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante deve possedere sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace delle operazioni, a tal fine, deve presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'**Allegato 3 dell'Avviso**.

Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti devono avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine; a tal fine, i soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) dell'art. 1 delle presenti disposizioni, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari

almeno a 26.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) dell'art. 1 delle presenti disposizioni, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 5.200 litri.

6. AZIONI AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle finalità indicate nelle Premesse possono essere finanziati Progetti che hanno ad oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni previste all'art. 7 del **Decreto**:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'**Allegato 10** dell'**Avviso**.

7. ELEMENTI DEL PROGETTO

Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e deve contenere i seguenti elementi:

- a. l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- c. l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
- d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;

- e.** una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
- f.** la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- g.** l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- h.** il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.

Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini qualitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere:

- a.** specifici;
- b.** misurabili;
- c.** realizzabili;
- d.** pertinenti;
- e.** definiti nel tempo.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti proponenti:

- a.** diversi da quelli elencati al precedente art. 1;
- b.** che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui all' art. 5 delle presenti Disposizioni;
- c.** che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui all'art. 1 delle presenti Disposizioni;
- d.** che presentano progetti non conformi alle disposizioni dell'art. 3 delle presenti Disposizioni;
- e.** il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui all'art. 9 delle presenti Disposizioni;
- f.** che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura "Promozione" dell'OCM vino, per un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni;
- g.** che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato all'art. 4 delle presenti Disposizioni;
- h.** che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 6 delle presenti Disposizioni;

- i. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attività volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di tre anni non prorogabili.

I soggetti proponenti di cui art. 1, lettere **h)**, **i)** e **j)**, sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alla lettera **f)** del presente articolo.

9. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti è affidata ad un Comitato di valutazione regionale che sarà costituito, ai sensi dell'art. 12 del **Decreto**, con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, di seguito indicato, come **ufficio competente**; tale Comitato sarà composto da tre funzionari della Regione Basilicata.

Il Comitato accerta la ricevibilità delle domande presentate, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni.

Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi dell'art. 10 delle presenti disposizioni e procede, ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'**Avviso** alla:

- i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui di cui all'art. 5, delle presenti disposizioni ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
- ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 8, delle presenti disposizioni ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione all'**ufficio competente**, il quale richiederà al soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti.

In caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, l'ufficio competente procede all'esclusione.

Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** dell'**Avviso**:

- a. livello di analisi e comprensione del testo;
- b. coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
- c. qualità delle azioni proposte;

- d. idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
- e. coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
- f. impatto sul mercato.

Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei 3 preventivi comparabili, secondo quanto specificato nell'**Allegato 10** (Spese ammissibili) dell'**Avviso**. In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.

Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo.

A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 2, del **Decreto**, ovvero secondo l'**Allegato 12** dell'**Avviso**. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4, del **Decreto**.

L'Ufficio competente notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva assegnando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti possono accettare o meno il contributo.

10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno per l'intervento di Promozione relative alla campagna 2025/2026 devono essere presentate utilizzando l'applicativo presente sul portale SIAN, **entro le ore 24.00 del 31 luglio 2025** seguendo la procedura riportata nell'**Allegato 19** dell'**Avviso**.

La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione. In caso di eventuali proroghe disposte a livello nazionale il differimento si estenderà automaticamente anche alla Regione Basilicata senza la necessità di adottare ulteriori provvedimenti.

Alla domanda di contributo, presentata attraverso la piattaforma SIAN, dovrà essere allegata la seguente documentazione utilizzando gli **Allegati** presenti nell'**Avviso**:

- a) **Allegato 2:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del **D.P.R. n. 445/2000**, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
- b) **Allegato 3:** idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea;
- c) **Allegato 4:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del **D.P.R. n. 445/2000**, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
- d) **Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47, del **D.P.R. n. 445/2000**, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
- e) **curriculum aziendale** dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente art. 6, comma 1, dell'**Avviso**. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- f) nel caso di soggetti proponenti che siano organizzazioni professionali, associazioni o federazioni di consorzi di tutela o associazioni o federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, **copia dello statuto ed un elenco degli associati** al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
- g) nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituente o reti di impresa, l'**impegno a costituirsi** in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9 dell'Avviso**; nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, **copia conforme dell'atto di costituzione** dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
- h) nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituente o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, **copia conforme dell'ultimo bilancio**, oppure copia di

altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

Si precisa che gli allegati da utilizzare nella presentazione delle domande sono esclusivamente quelli previsti dall'**Avviso (Decreto Direttoriale MASAF, n. 215195, del 15/05/2025)** e devono essere firmati digitalmente.

11. PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:

- a)** nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all'**Allegato 18** dell'**Avviso** (Manuale Costi di riferimento), il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
- b)** nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, non sia previsto un costo di riferimento, di cui all'**Allegato 18** dell'**Avviso**, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
- c)** nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del **DPR 445/2000 e ss.mm.ii.** nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

I preventivi devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.

Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente,

è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

La trasmissione della documentazione, di cui al presente articolo, avviene in forma dematerializzata tramite l'applicativo SIAN.

12. MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.

È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui sopra, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9, del **Decreto**.

I medesimi soggetti proponenti di cui sopra sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. La Regione verifica il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne dà comunicazione al soggetto proponente.

Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3, del **Regolamento (UE) 2021/2116**.

13. VARIAZIONI AI PROGETTI

13.1. Variazioni ai progetti di importo pari o inferiore al 20%

Nella realizzazione del progetto, i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16, del **Decreto**.

Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate a ciascuna autorità competente.

A tal fine, il beneficiario presenta alla Regione la comunicazione redatta conformemente all'**Allegato 15** dell'**Avviso**, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it.

Le maggiori spese relative alle attività saranno eleggibili dalla data di comunicazione delle stesse. La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste per ciascun Paese terzo all'interno delle azioni di cui all'art. 6 del presente provvedimento.

In caso di modifica degli importi di spesa o di nuova voce di spesa, il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, secondo quanto previsto dal precedente art. 11 e specificato nell'**Allegato 18** (Manuale dei Costi di riferimento). Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.

Qualora le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

13.2. Variazioni ai progetti di importo superiore al 20%

Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate alla Regione e ad Agea almeno 15 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. La Regione, qualora ritenga l'istanza ammissibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 2 e 4, del **Decreto**, l'autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.

Le variazioni sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalla Regione. Le relative istanze di variante sono presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.

Resta inteso che l'eleggibilità delle spese decorre dalla data della richiesta di variazione. La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste all'interno delle azioni di cui all'art. 6 per ciascun Paese terzo.

A tal fine, il beneficiario presenta, alla Regione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all'**Allegato 16** dell'**Avviso**.

Le variazioni, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili dalla Regione, ai sensi dell'art. 16, del **Decreto**, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente art. 11, e specificato nell'**Allegato 18** (Manuale dei Costi di riferimento). Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.

14. MISURA DI FLESSIBILITÀ

Fermo quanto previsto dall'art. 16, del **Decreto, n. 331843 del 26/06/2023** in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi, nei seguenti casi:

- in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
- in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
- nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.

La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all'art. 9, delle seguenti disposizioni, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.

La disciplina di flessibilità, di cui ai commi precedenti, si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta; il proponente utilizza, a tal fine, l'**Allegato 16** dell'**Avviso**.

15 ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 5, comma 3 e 4, dell'**Avviso**. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'**Allegato 17** dell'**Avviso**.

16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni ministeriali contenute nei **DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023**, **DD MASAF n. 215195 del 15/05/2025** e più in generale alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.